

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 18 giugno 1991****relativa alla revisione del programma di miglioramento del contesto dell'attività e di promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese****(91/319/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il 28 luglio 1989 il Consiglio ha adottato la decisione 89/490/CEE concernente il miglioramento del contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese ⁽⁴⁾;

considerando che detta decisione dispone, all'articolo 7, che per il periodo dal 1990 al 1993 l'importo iniziale che si ritiene necessario è stimato a 110 milioni di ecu e che un altro importo, valutato a 25 milioni di ecu, può essere ritenuto necessario nel corso dello stesso periodo, qualora il Consiglio lo decida in seguito ad una revisione del programma;

considerando che si è ritenuto necessario, dopo una revisione del programma, dare a questa politica una nuova dimensione, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno e degli altri strumenti contenuti nell'atto unico europeo;

considerando che questa revisione riguarda in particolare il sostegno all'attività delle piccole e medie imprese (PMI) che si colloca a livello di concrete realtà economiche e la sempre maggiore e multiforme collaborazione tra imprese, che rappresenta un elemento fondamentale per la realizzazione del mercato interno, tenuto conto tanto del posto che le PMI occupano nell'attività economica in generale e nello sviluppo delle regioni, quanto del ruolo da esse svolto in termini di dinamismo, produttività, adattabilità ed innovazione;

considerando che il programma è rafforzato da misure specifiche di sviluppo delle PMI nel quadro dei fondi strutturali; che le valutazioni e gli studi concernenti la definizione della nozione di piccole e medie imprese

devono continuare; che deve essere garantito il rafforzamento di talune azioni pilota, compresi i progetti di raggruppamento a finalità varie tra le PMI; che lo studio di fattibilità relativo alla creazione di un Osservatorio europeo delle PMI dovrebbe confermare che si tratti di uno strumento avente per oggetto di facilitare la definizione della politica d'impresa appoggiandosi, tra l'altro, sullo sforzo statistico e sulla valutazione dell'impatto delle azioni comunitarie; che conviene completare — in particolare in termini di stimolazione degli strumenti, disponibili o da creare, a favore delle PMI — la relazione di valutazione annua di cui all'articolo 6 della decisione 89/490/CEE, mediante considerazioni concrete che si situano nella prospettiva della realizzazione del mercato interno;

considerando che questi nuovi orientamenti, fondati sulla provata efficacia delle azioni intraprese, implicano una strategia di sviluppo qualitativo e quantitativo degli strumenti al servizio dell'impresa e giustificano quindi il ricorso ai 25 milioni di ecu, ritenuti necessari a tal fine;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

Per garantire il miglioramento del contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese, il programma di sostegno all'attività delle PMI è riveduto conformemente all'articolo 7 della decisione 89/490/CEE.

Tale revisione riguarda in particolare l'intensificazione e l'incremento dell'efficacia delle misure previste all'articolo 2 e all'allegato della decisione 89/490/CEE.

Articolo 2

Per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, si stima necessario, per il periodo che si concluderà il 31 dicembre 1993, un importo supplementare di 25 milioni di ecu, di cui all'articolo 7 della decisione 89/490/CEE.

Gli stanziamenti per la realizzazione del programma completo saranno determinati ogni anno nell'ambito della procedura di bilancio.

⁽¹⁾ GU n. C 13 del 19. 1. 1991, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 106 del 22. 4. 1991, pag. 95.

⁽³⁾ GU n. C 102 del 18. 4. 1991, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 239 del 16. 8. 1989, pag. 33.

Articolo 3

A complemento delle valutazioni stabilite annualmente dalla Commissione, esperti indipendenti procederanno — all'attenzione di quest'ultima — ad una valutazione dei risultati ottenuti nel quadro di tutti gli aspetti del programma. Una relazione, eventualmente corredata di osservazioni della Commissione, sarà presentata al Parlamento europeo ed al Consiglio anteriormente al 1° novembre 1992.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. WOHLFART
